

La decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Lautsi*: un uso incongruo della nozione di «simbolo passivo»*

di

Fulvio Maria Palombino**

La recente pronuncia della Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso *Lautsi* sembrerebbe chiudere definitivamente l'annosa questione circa la compatibilità, con la Convenzione europea, dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane.

Senza ripercorrere i fatti all'origine della pronuncia (per i quali sia consentito rinviare al nostro *Laicità dello Stato ed esposizione del crocifisso nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Lautsi*, *Rivista*, 2010, p. 134 ss.), è sufficiente ricordare che con decisione del 3 novembre 2009 la seconda sezione della Corte europea aveva considerato siffatta esposizione contraria alla Convenzione, e specificamente all'art. 2 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'art. 9 (per un commento alla decisione, oltre agli autori citati nel nostro *Laicità*, cit., si vedano BARTOLE, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso*, *Diritti umani e diritto int.*, 2010, p. 65 ss.; SAPIENZA, *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane: una questione ancora aperta*, ivi, p. 75 ss.; LUGATO, *Simboli religiosi e Corte europea dei diritti dell'uomo: il caso del crocifisso*, *Rivista*, 2010, p. 402 ss.; WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione "imbarazzante"*, *Quaderni costituzionali*, 2010, p. 148 ss.).

Con la sentenza in commento, provocata dalla richiesta di riesame del Governo italiano, la Grande Camera è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte, ritenendo non fondate le violazioni della Convenzione lamentate dai ricorrenti.

Il presupposto dal quale prende le mosse il ragionamento della Grande Camera è quello per cui l'art. 2 del Protocollo n. 1, nell'imporre allo Stato il rispetto delle convinzioni filosofiche e religiose dei genitori, si riferirebbe non solo al contenuto dell'istruzione e alle modalità attraverso cui essa vada dispensata, ma anche all'allestimento dell'ambiente scolastico e ai simboli religiosi che in tale ambiente vengono collocati (par. 63 ss. della decisione).

Su questo presupposto, la Corte ha ritenuto che la norma in oggetto non avrebbe subito alcuna violazione nel caso di specie. Due sono le argomentazioni addotte in tal senso.

In primo luogo, secondo la Corte, le scelte compiute dallo Stato italiano circa la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche ricadrebbero nell'ambito del margine di apprezzamento che la stessa Corte gli riconosce. E ciò in considerazione per un verso della mancanza di un consenso comune tra gli Stati europei nella materia in esame (par. 70 della decisione) e per altro verso del

* Scritto in corso di pubblicazione nel fasc. 2/2011 della "Rivista di diritto internazionale"

** Ricercatore di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

fatto che la visibilità preponderante di cui la religione cattolica, grazie alla normativa italiana, beneficia nell'ambiente scolastico, non sarebbe di per sé sufficiente a realizzare un'opera di «indottrinamento». Se ciò accadesse, infatti, la Convenzione dovrebbe senz'altro ritenersi violata (par. 71 della decisione).

In secondo luogo, sempre secondo la Corte, il crocifisso avrebbe la natura di simbolo religioso “passivo” piuttosto che “attivo”, in quanto la sua influenza sull'educazione e la formazione degli studenti sarebbe limitata e comunque in nessun caso comparabile ad un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose (par. 72 della decisione).

L'impianto argomentativo della decisione si palesa piuttosto debole oltretutto contraddittorio (tanto che è stato ritenuto che nel caso di specie la Corte «abbia prima deciso quale soluzione dare alla questione sottoposta e poi trovato la motivazione»: così CONFORTI, *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*, *Affari int.*, 24 marzo 2011, www.affarinternazionali.it).

Per quanto riguarda la prima delle argomentazioni addotte dalla Grande Camera, essa fa propria l'opinione di quanti, nel commentare la decisione del 2009, avevano rilevato l'incapacità della Corte di valorizzare le differenze tra i paesi europei in materia di simboli religiosi e di riconoscere, su questo presupposto, un certo margine di apprezzamento statale (si veda ad esempio l'opinione di SAPIENZA, *op. cit.*, pp. 80-81).

Ma l'argomentazione per un verso appare criticabile e per altro verso non risulta decisiva ai fini del ragionamento svolto dalla stessa Corte.

Più in particolare, la mancanza di un consenso comune europeo nella materia *de qua* si palesa dubbia; a ben vedere, infatti, «besides Italy, it is only a very limited number of member States of the Council of Europe [...] that there is express provision for the presence of religious symbols in State schools. In the vast majority of the member States the question is not specifically regulated» (in questo senso si sono espressi i giudici Malinverni e Kalaydjieva, in una opinione dissidente allegata alla decisione, par. 1). A fronte di una simile situazione, l'utilizzo del margine di apprezzamento è difficile da giustificare (CONFORTI, *op. cit.*).

Si tratta di una critica ad ogni modo superabile, se non altro ove si consideri che la seconda argomentazione sottesa alla decisione finisce per essere del tutto assorbente rispetto alla prima. La Corte, infatti, dopo aver affermato di non volere entrare nel dibattito giurisprudenziale che in Italia aveva riguardato il significato del crocifisso («As regards the Government's opinion on the meaning of the crucifix, the Court notes that the *Consiglio di Stato* and the Court of Cassation have diverging views in that regard and that the Constitutional Court has not given a ruling [...]. *It is not for the Court to take a position regarding domestic debate among domestic courts*»; corsivo aggiunto) e valorizzato coerentemente il margine di apprezzamento statale, prende posizione sul punto, considerando il crocifisso simbolo meramente passivo, e cioè la cui esposizione non assumerebbe

alcuna valenza impositiva o preclusiva (cfr. CAVANA, *La questione del crocifisso in Italia, Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, maggio 2004, www.olir.it, p. 13).

La distinzione tra simboli attivi e simboli passivi, è bene ricordarlo, ha origine nella giurisprudenza statunitense, che ne ha fatto uso per temperare la c.d. *Establishment Clause* di cui al primo emendamento della Costituzione americana.

In base a questo emendamento, il Congresso non può emanare leggi finalizzate al riconoscimento ufficiale di una religione ovvero volte a proibirne il libero culto. Peraltro, la separazione che viene così a delinearsi tra il Governo e le confessioni religiose non impedisce l'esposizione, anche in luoghi pubblici, di simboli religiosi, sempreché si tratti di «meri simboli passivi», e cioè percepiti come tali da coloro che frequentano abitualmente quel luogo (Corte suprema degli Stati Uniti, *Lynch c. Donnelly*, sent. 5 marzo 1984 n. 82-1256). La passività del simbolo riflette dunque l'atteggiamento del ricettore, più che la natura del simbolo medesimo, con la conseguenza che non sarà mai possibile determinarla aprioristicamente (sul punto si vedano CAVANA, *Modelli e significati di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico, Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, aprile 2005, www.olir.it, p. 16 ss.; KOSSOW, *Preaching to the Public School Choir: The Establishment Clause, Rachel Bauchman, and the Search for the Elusive Bright Line, Florida State University Law Review*, 1996, p. 79 ss.; D'ANGELO, *I simboli c.d. passivi nello spazio pubblico tra tutela delle libertà (di coscienza, di espressione, religiosa) e principi di non identificazione e separazione degli ordini: spunti di comparazione (ed in una prospettiva de iure) dalla più recente giurisprudenza statunitense*, in *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, a cura di Fiorita e Loprieno, Firenze, 2009, p. 151 ss., specialmente p. 162 ss.).

La medesima nozione di simbolo passivo non è nuova all'ordinamento giuridico italiano, ciò che in principio potrebbe agevolare l'adeguamento alla decisione della Corte europea. In Italia, in particolare, se alcuni giudici hanno chiaramente evidenziato le difficoltà sottese all'applicazione della nozione in oggetto (è questa la posizione del T.a.r. Veneto, sez. III, sent. 22 marzo 2005 n. 1110, secondo cui «non appare utilizzabile il concetto di simbolo attivo distinto da quello di simbolo passivo, richiamato in alcune sentenze degli Stati Uniti d'America, anche perché la differenziazione appare basata più sull'atteggiamento del ricettore, *difficilmente determinabile a priori*, che riferita alla natura del simbolo medesimo» (corsivo aggiunto). La medesima posizione è accolta anche da diversi autori, tra i quali cfr. CERIOLI, *Il crocifisso «afferma» la laicità, ma il giudice la nega. Commento critico a Tar Veneto, sent. 22 marzo 2005, n. 1110, Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, aprile 2005, www.olir.it, p. 3; BARTOLE, op. cit., p. 69-70), altri vi hanno invece fatto ricorso, proprio al fine di stabilire se il crocifisso nei luoghi pubblici andasse o meno rimosso. Si è così affermato che il crocifisso è simbolo attivo (e dunque da rimuovere), se

collocato in una scuola pubblica, specie se elementare o media (Tribunale dell'Aquila, ord. 23 ottobre 2003, secondo cui ritenere che in questo ambito il crocifisso «sia solo un “simbolo passivo”, oltre a svilire la forte valenza religiosa per la fede cristiana di tale simbolo, costituisce una forzatura»), laddove avrebbe natura passiva nell'ambito delle sedi elettorali (Tribunale dell'Aquila, ord. 31 marzo 2005, secondo cui in tal caso il crocifisso sarebbe simbolo passivo, privo di una sua intrinseca forza coercitiva). Mentre infatti nel primo caso i ricettori del simbolo sono giovani studenti che tendono a dare al crocifisso la valenza che gli è immediatamente propria, nel secondo caso si è presenza di adulti meno esposti a condizionamenti culturali e dunque presumibilmente in grado di valutarne criticamente l'ostensione.

Che la passività sia *caratteristica relativa e non valore intrinseco* del simbolo religioso sembrerebbe circostanza presente alla Grande Camera, per lo meno qualora si assuma che proprio in questa prospettiva (e non solo dunque nell'ottica di attenersi strettamente all'oggetto della domanda) essa abbia provveduto a riferire il suo ragionamento solo al crocifisso, e solo alla presenza di questo simbolo nelle scuole pubbliche («the Court observes that the only question before it concerns the compatibility [...] of the presence of crucifixes in Italian State-school classrooms with [...] the Convention. Thus it is not required in this case to examine the question of the presence of crucifixes in places other than State schools», par. 57 della decisione). Sennonché, tale ragionamento si palesa tutt'altro che convincente.

Al fine di stabilire se il crocifisso nelle scuole pubbliche sia o meno simbolo passivo, nella decisione si considera tendenzialmente irrilevante la *percezione soggettiva* che può averne uno studente di giovane età (si leggano congiuntamente i paragrafi 66 e 73 della decisione; sul punto, e in senso critico, cfr. ancora CONFORTI, op. cit.), e si fa piuttosto riferimento ad *elementi oggettivi*, quali l'impossibilità di associare la presenza del simbolo ad un insegnamento obbligatorio della religione cattolica, la tendenziale apertura dello spazio scolastico ad altre religioni e il diritto, che permarrebbe in ogni caso in capo ai ricorrenti, di orientare i propri figli verso una direzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche. Su questo presupposto (e dunque sulla base di un uso incongruo della differenziazione tra simboli attivi e simboli passivi), la Grande Camera considera il crocifisso simbolo passivo, di per sé compatibile con la Convenzione europea.

Resta da chiedersi, a questo punto, che senso abbia avuto la cautela mostrata dalla Corte nel voler limitare il suo ragionamento alle scuole pubbliche. Se c'è un luogo in cui il crocifisso può svolgere un ruolo attivo, quel luogo è senz'altro la scuola (valgano al riguardo le considerazioni svolte sia dalla Camera semplice nella decisione del 2009, secondo cui «the compelling power of the State is imposed on minds which still lack the critical capacity which would enable them to keep their distance from the message derived from a preference manifested by the State», par. 48, sia dai giudici Malinverni e Kalaydjieva nella citata opinione dissidente, ove si osserva che «the impact

which the presence of crucifixes may have in schools is also incommensurable with the impact that they may have in other public establishments, such as voting booth or a court» par. 7). Una volta riconosciuto che anche in quest'ambito il crocifisso è simbolo passivo, tanto valeva riconoscerlo in termini generali, e cioè indipendentemente dallo spazio pubblico in cui esso è collocato; per lo meno sarebbe stata ridotta l'eventualità di ulteriori ricorsi dinanzi alla Corte di Strasburgo (come, ad esempio, quello già annunciato dal giudice Tosti, dopo che la Cassazione, in ragione del rifiuto del giudice di espletare le sue funzioni per la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, ne ha confermato la rimozione dalla magistratura. Corte di Cassazione, sez. un. civ., sent. 14 marzo 2011 n. 5924).